



Statuto dell'Associazione SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE

Revisione del 14 ottobre 2022

1 NOME E SEDE

Art. 1.1 In data 31 maggio 1974 si è costituita l'Associazione denominata SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE, con sede a Bissone.

Art. 1.2 L'Associazione è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

2 SCOPO

Art. 2.1 L'Associazione ha per scopo la pratica e l'insegnamento delle attività sportive e natatorie riconosciute dalla Federazione Svizzera di Nuoto (FSN), dalla Federazione Ticinese di Nuoto (FTN), dalla Società Svizzera di salvataggio (S.S.S.) e da swimsports.ch nonché di tutte le attività aventi stretta relazione con l'elemento acqua.

Art. 2.2 L'Associazione si prefigge di avvicinare in particolare i giovani alle discipline sportive acquatiche, attraverso l'insegnamento e la pratica dell'attività a livello agonistico.

Art. 2.3 L'Associazione non ha scopo di lucro.

3 GENERALITÀ

Art. 3.1 L'Associazione SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE fa parte, con tutti i suoi membri, della Federazione Svizzera di Nuoto e della Federazione Ticinese di Nuoto. L'Associazione SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE è pertanto soggetta ai contributi verso le due federazioni. Gli statuti della Federazione Svizzera di Nuoto e della federazione Ticinese di Nuoto costituiscono parte integrante di questi statuti per club.

Art. 3.2 Con l'ammissione all'Associazione SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE, ogni membro dell'Associazione diventa al tempo stesso membro della Federazione Svizzera di Nuoto e della Federazione Ticinese di Nuoto. Il membro, con l'ammissione all'Associazione, dichiara di accettare che quest'ultima, per la gestione dei membri e degli indirizzi, possa inviare, a scopo di gestione e utilizzo, l'elenco completo dei membri con nome, indirizzo, data di nascita e condizione di membro alle seguenti federazioni e istituzioni:

- a Federazione Svizzera di Nuoto; e
- b Federazione Ticinese di Nuoto.

Art. 3.3 L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 3.4 I colori della società sono il bianco e l'azzurro.

Art. 3.5 I membri dell'Associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e per far fronte ai debiti limitatamente alle quote sociali che sono fissate annualmente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3.6 Come organo della Federazione Svizzera di Nuoto, la SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE riconosce gli stessi principi etici integrati nel loro statuto generale dopo l'assemblea del 30 aprile 2022, ossia:

- a lo Statuto di Etica dello Sport Svizzero (<https://www.sportintegrity.ch/it/etica/legge/statuto-di-etica>)
- b il "Code of Ethics" della FINA (<https://www.fina.org/rules/code-of-ethics>)

Le presunte violazioni di tali principi etici vanno segnalati direttamente all'associazione Swiss Sport Integrity. Più informazioni al riguardo si trovano direttamente sul loro sito: <https://www.sportintegrity.ch/>

4 MEZZI E CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 4.1 Per il perseguimento della finalità, l'Associazione dispone:

- a dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente dal Comitato dell'Associazione e successivamente ratificati nell'ambito dell'Assemblea dei soci; e

b di eventuali altre risorse, quali donazioni, lasciti da successioni, ecc.

Art. 4.2 È esclusa la retrocessione a fondatori e/o a soci e/o a benefattori del patrimonio dell'Associazione o di parte di esso. Patrimonio ed eventuali utili realizzati dall'Associazione saranno interamente reinvestiti nel perseguimento dello scopo sociale.

5 QUOTE SOCIALI

Art. 5.1 Le quote sociali si suddividono in:

- a quota sociale annuale di base; e
- b quota sociale annuale integrativa.

Art. 5.2 Tutti i soci s'impegnano a pagare la quota sociale annuale di base, pari a CHF 30.—.

Art. 5.3 I soci attivi s'impegnano anche a pagare la quota sociale annuale integrativa, la quale dà diritto a prestazioni supplementari.

Art. 5.4 L'ammontare della quota sociale annuale integrativa varia in funzione:

- a del settore di attività a cui partecipa l'atleta; e
- b dell'età dell'atleta stesso.

Art. 5.5 L'ammontare della quota sociale annuale integrativa viene preliminarmente fissato di anno in anno dal Comitato dell'Associazione, al più tardi entro il 31 agosto. Tale ammontare sarà pubblicato sul sito dell'Associazione e sui formulari di adesione all'Associazione.

Art. 5.6 L'ammontare della quota sociale annuale integrativa preliminarmente stabilito dal Comitato dell'Associazione dovrà essere successivamente ratificato dall'Assemblea dei soci in occasione della sua prima riunione.

Art. 5.7 Una parte della quota sociale annuale di base è versata alla FSN, secondo i criteri decisi dalla competente Assemblea dei Delegati delle associazioni che ne fanno parte e applicabili ad ogni membro SPB.

Art. 5.8 I membri del Comitato dell'Associazione e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale di base.

6 SOCI – SOCI ATTIVI E SOCI ONORARI

Art. 6.1 I soci si distinguono in soci attivi ed onorari.

Art. 6.2 È socio attivo il socio che:

- a partecipa alle attività dell'Associazione; e
- b paga la quota sociale annuale di base.

Art. 6.3 È socio onorario il socio che si è reso benemerito verso l'Associazione:

- a per la sua attività sportiva; o
- b per la sua attività organizzativa; o
- c per la sua particolare generosità; o
- d svolgendo attività di speciale efficacia.

Art. 6.4 Tutti i soci hanno diritto di voto.

7 SOCI – AMMISSIONE

Art. 7.1 Ogni persona fisica interessata alla finalità dell'Associazione può chiedere di diventarne socio in ogni tempo.

Art. 7.2 Il Comitato fissa in un Regolamento interno le condizioni di ammissione all'Associazione.

Art. 7.3 I soci attivi che aderiscono all'Associazione dopo il 1. aprile di ogni anno beneficiano di uno sconto sul pagamento delle quote sociali annuali, che il Comitato stabilirà uguale per tutti, ritenuto uno sconto massimo del 50%.

8 SOCI – CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 8.1 L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissione, esclusione o decesso del socio.

9 **SOCI – DIMISSIONI ED ESCLUSIONE**

- Art. 9.1 Le dimissioni da parte di un socio dell'Associazione sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di cui all'articolo 70 cpv. 2 CCS. La comunicazione delle dimissioni deve pervenire al Comitato dell'Associazione, senza particolari formalità.
- Art. 9.2 Sono pure considerate dimissioni da parte del socio:
- la mancata re-iscrizione annuale; e
 - il mancato pagamento della quota sociale annuale di base.
- Art. 9.3 Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio.
- Art. 9.4 Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento, su proposta del Comitato. Il Comitato indica le ragioni che lo spingono a proporre l'esclusione. L'Assemblea generale dei soci delibera in merito all'esclusione.

10 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 10.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale dei soci;
 - il Comitato;
 - l'Ufficio di revisione.

11 **L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

- Art. 11.1 L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo e sovrano dell'Associazione.
- Art. 11.2 Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale dei soci, formulare proposte, elaborare postulati e richiederne l'approvazione nei modi e nei tempi previsti nel presente statuto.
- Art. 11.3 Un'Assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo annualmente.
- Art. 11.4 I soci sono invitati all'Assemblea generale dal Comitato, con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea. Il Comitato allega l'ordine del giorno alla convocazione.
- Art. 11.5 L'Assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze inalienabili:
- elezione e revoca del Comitato;
 - elezione e revoca dell'Ufficio di revisione;
 - elaborazione e modifica degli statuti;
 - approvazione della contabilità e dei rendiconti sportivi;
 - determinazione del contributo dei soci (tassa annuale di base e tassa annuale integrativa quest'ultima differenziata per settore di attività);
 - ammissione ed esclusione dei soci;
 - nomina dei soci onorari;
 - scarico degli organi dell'Associazione;
- Art. 11.6 All'inizio di ogni Assemblea generale ordinaria dei soci verrà nominato un Presidente di sala, con il compito di dirigere i lavori fino alla nomina del Presidente dell'Associazione.
- Art. 11.7 Le decisioni vengono di regola prese per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti chieda che il voto sia segreto.
- Art. 11.8 Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo per le modifiche statutarie, dove è richiesta una maggioranza qualificata pari a due terzi dei voti espressi. In caso di parità, deciderà il voto di chi dirige i lavori in quel momento.
- Art. 11.9 Ogni socio attivo o onorario, che ha raggiunto la maggiore età ed è in regola con il pagamento della quota sociale di base, ha diritto di voto in Assemblea e ha diritto di essere eletto negli organi dell'Associazione.
- Art. 11.10 I minori di 18 (diciotto) anni hanno diritto di intervento e di proposta. Per il voto sono rappresentati dai genitori o dai loro rappresentanti legali.
- Art. 11.11 La delega da parte dei soci è permessa. Una persona può rappresentare al massimo un socio o i soci di un solo nucleo familiare.

Art. 11.12 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale di base hanno diritto di proporre modifiche statutarie, facendone domanda scritta al Comitato almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea. In caso di mancato ossequio di detto termine l'Assemblea non potrà deliberare sulla proposta.

Art. 11.13 Un'assemblea straordinaria può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato, da almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci o dal Comitato direttamente secondo le necessità. Queste assemblee (straordinarie) saranno dirette dal Presidente dell'Associazione.

12 **IL COMITATO**

Art. 12.1 Il Comitato ha il dovere di curare gli interessi dell'Associazione. Esso la rappresenta all'esterno e ne gestisce le attività.

Art. 12.2 Il Comitato è composto da:

- a presidente;
- b responsabile finanze;
- c responsabili settori sportivi
- d eventuali altri membri

Art. 12.3 I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato, salvo eventuali rimborsi spese (per spese ammissibili e debitamente giustificate).

Art. 12.4 Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri.

Art. 12.5 Il vice-presidente verrà designato dai membri del Comitato.

Art. 12.6 Le cariche di presidente e capo finanze sono le uniche incompatibili fra loro.

Art. 12.7 Il Comitato è un organo collegiale che redigerà, per il suo funzionamento, un Regolamento interno.

Art. 12.8 Il Comitato è incaricato di elaborare e mantenere aggiornati il Regolamento interno e delle direttive per il funzionamento in dettaglio dell'attività dell'Associazione. Tali documenti saranno inviati ai soci che ne avranno fatta esplicita richiesta.

Art. 12.9 Il Comitato ha in particolare il compito di prodigarsi affinché tutte le attività siano in sintonia con lo scopo dell'Associazione e di elaborarne i programmi e i budget.

Art. 12.10 Il Comitato, i capi settore, le commissioni tecniche e gli allenatori possono sospendere l'attività e/o vietare l'accesso ai campi sportivi di un socio che non si sia comportato in maniera civile e sportiva, secondo le modalità di applicazione descritte nel Regolamento interno.

Art. 12.11 Il Comitato ha il dovere di sottoporre all'Assemblea generale dei soci le proposte di esclusione dall'Associazione di quei soci che, per la loro condotta, si siano resi indegni di appartenere all'Associazione.

Art. 12.12 Ogni socio ha diritto di chiedere in ogni momento al Comitato di essere informato sull'operato degli organi dell'Associazione. Il Comitato è tenuto a dare una risposta entro 30 (trenta) giorni.

13 **L'UFFICIO REVISIONE**

Art. 13.1 L'Assemblea generale dei soci nomina l'Ufficio di revisione, il quale è composto da due membri eletti ogni due anni, alternati, ed ha i compiti previsti dalla legge.

14 **FIRMA**

Art. 14.1 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente con un membro del Comitato.

15 **RESPONSABILITÀ**

Art. 15.1 La Società risponde solo con il patrimonio proprio, ed i singoli soci per l'ammontare della quota sociale annua.

16 **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 16.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in ogni tempo da un'Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16.2 La procedura di liquidazione sarà condotta dal Comitato.

Art. 16.3 Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, andrà ad un'istituzione preferibilmente locale che persegue la stessa o una simile finalità, già al beneficio dell'esenzione fiscale. Subordinatamente, il patrimonio rimanente andrà al Comune di Bissone e dovrà servire a creare le basi di un nuovo ente che abbia la pallanuoto ed il nuoto come scopi principali.

17 **ENTRATA IN VIGORE**

Art. 17.1 Il presente statuto revisionato è approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 14 ottobre 2022, ed entra immediatamente in vigore.

Art. 17.2 Esso può essere visionato e scaricato dal sito internet della Società Pallanuoto Bissone: www.spbissone.ch.